



ENDEVO

A D V I S O R Y F I R M



Circolare Informativa 1

Accounting, Tax & Legal

Gennaio 2022

Legge di bilancio 2022

L. 234/2021

ENDEVO ADVISORY FIRM S.T.P.P.A.
Contrà Ponte S. Michele, 3 / 36100 Vicenza (VI)
Tel. +39 0444 1237300
info@endevo.it / endevo@legalmail.it / endevo.it
C.F. - P.IVA - Iscrizione Registro Imprese di Vicenza n. 04231740244
Capitale Sociale Euro 300.000 i.v.



Nella Gazzetta Ufficiale del 31.12.2021 n. 310 è stata pubblicata la Legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022), in vigore dall'1.1.2022.

Di seguito si analizzano le principali novità apportate in ambito fiscale.

1. LA NUOVA IRPEF

(ART. 1 L. 234/2021 commi da 2 a 7)

Viene prevista una riforma dell'IRPEF allo scopo di ridurre l'imposizione fiscale. Essa prevede:

- la rimodulazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote applicabili, di cui all'art. 11 co. 1 del TUIR;
- la modifica delle detrazioni d'imposta per tipologie reddituali, di cui all'art. 13 del TUIR;
- la modifica del "trattamento integrativo della retribuzione".

Nuovi scaglioni di reddito imponibile e aliquote IRPEF

Ai sensi del nuovo art. 11 co. 1 del TUIR, le aliquote IRPEF applicabili agli scaglioni di reddito imponibile si riducono da 5 a 4, così articolate:

- fino a 15.000,00 euro - 23%;
- oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro - 25%;
- oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro - 35%;
- oltre 50.000,00 euro - 43%.

In precedenza, invece, le aliquote IRPEF erano così articolate:

- fino a 15.000,00 euro - 23%;
- oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro - 27%;
- oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro - 38%;
- oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro - 41%;
- oltre 75.000,00 euro - 43%.

Come desumibile dalla tabella sopra riportata:

è stata eliminata l'aliquota del 41%;

- la seconda aliquota è ridotta dal 27% al 25%;
- la terza aliquota è ridotta dal 38 al 35% e alla stessa sono assoggettati i redditi fino a 50.000,00 euro (il limite dell'aliquota al 38% risultava fissato a euro 55.000,00);
- i redditi superiori a € 50.000 sono assoggettati al 43% (anzitutto alle modifiche tale aliquota si applicava oltre la soglia di euro 75.000,00).

Modifiche alle detrazioni d'imposta per tipologie reddituali

Vengono modificate le detrazioni d'imposta per i redditi di lavoro dipendente, i redditi derivanti da pensione, i redditi assimilati al lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, ai redditi d'impresa minore e ad alcuni redditi diversi (d'impresa/lavoro autonomo occasionale).

Modifiche al "trattamento integrativo della retribuzione"

La Finanziaria modifica la disciplina del "trattamento integrativo della retribuzione" del D.L. 3/2020 che prevedeva:

- una somma a titolo di trattamento integrativo, a favore dei percettori di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati (c.d. "bonus 100,00 euro") di importo non superiore a 28.000,00 euro.
- un'ulteriore detrazione che riducendosi fino ad annullarsi per i redditi superiori a 40.000,00 euro.

In particolare:

- il limite di reddito complessivo per poter beneficiare del "trattamento integrativo della retribuzione" viene ridotto da 28.000,00 a 15.000,00 euro;
- per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 15.000,00 ma non a 28.000,00 euro, viene invece introdotta una particolare "clausola di salvaguardia" al fine di tutelare situazioni di "incapienza"; il "trattamento integrativo della retribuzione" viene infatti

ricosciuto per un ammontare determinato in misura pari alla differenza tra la somma di determinate detrazioni d'imposta e l'IRPEF lorda e comunque non superiore a 1.200,00 euro annui;

- viene abrogata l'ulteriore detrazione IRPEF prevista a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo superiore a 28.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro.

Decorrenza delle nuove disposizioni

Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono entrate in vigore l'1.1.2022 e si applicano quindi a decorrere dal periodo d'imposta 2022 (modello 730/2023 o REDDITI PF 2023).

Per il periodo d'imposta 2021 (modello 730/2022 o REDDITI PF 2022) restano applicabili le precedenti disposizioni.

2. ESCLUSIONE DA IRAP DI PROFESSIONISTI E IMPRENDITORI INDIVIDUALI

(ART. 1 L. 234/2021 commi 8 e 9)

A decorrere dal periodo d'imposta 2022, l'IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti:

- attività commerciali;
- arti e professioni.

Restano invece soggetti ad IRAP gli altri contribuenti che già ora scontano l'imposta (es. società di capitali, società di persone, enti commerciali e non commerciali, associazioni professionali, società tra professionisti, società di fatto).

Si ricorda che prima del 2022 risultavano già esclusi da IRAP i professionisti e i "piccoli" imprenditori che, in alternativa:

- si avvalevano del regime forfetario ex L. 190/2014 o di quello di vantaggio ex DL 98/2011;
- erano privi di autonoma organizzazione (ex art. 2 del DLgs. 446/97), secondo la nozione delineata nel corso degli anni dalla giurisprudenza di legittimità e di merito.

Ultimi adempimenti relativi al 2021

Se ancora soggette ad IRAP nel 2021, le persone fisiche esercenti attività d'impresa ed arti e professioni nel 2022 dovranno:

- presentare la dichiarazione IRAP 2022 (relativa al 2021) entro il 30.11.2022;
- versare il saldo IRAP (relativo al 2021) entro il 30.6.2022 (ovvero entro il 22.8.2022, con la maggiorazione dello 0,4%).

Non sono invece più dovuti gli acconti relativi al 2022.

3. MODIFICA ALLA DISCIPLINA DELLE ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF

(ART. 1 L. 234/2021 commi 5 e 7)

Vengono differiti alcuni termini relativi alle addizionali regionali e comunali all'IRPEF per l'anno 2022, in particolare:

- viene differito al 31.3.2022 il termine previsto per l'approvazione di eventuali maggiorazioni, da parte delle Regioni e dei Comuni delle aliquote dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF, al fine di adeguarle alla nuova articolazione degli scaglioni di reddito IRPEF;
- viene differito al 13.5.2022 il termine per la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, da parte delle Regioni, dei dati contenuti nei provvedimenti di variazione delle addizionali regionali all'IRPEF, al fine della pubblicazione sull'apposito sito informativo.

4. MODIFICHE "PATENT BOX" CON LA NUOVA "SUPER DEDUZIONE" DEI COSTI DI RICERCA E SVILUPPO

(ART. 1 L. 234/2021 commi 10 e 11)

È stata introdotta una serie di modifiche alla nuova disciplina sul patent box, ritoccando quanto stabilito con il DL n. 146/2021 e prevedendo in sintesi:

- l'aumento dal 90% al 110% della maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo relativi a specifici beni immateriali, in sostituzione della disciplina del sovrareddito derivante

dall'utilizzo dei beni immateriali;

- l'esclusione dall'agevolazione dei marchi d'impresa, dei processi / formule / informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale / commerciale / scientifico giuridicamente tutelabili, c.d. "know how";
- la modifica della decorrenza della nuova disciplina e la ridefinizione del "regime transitorio";
- l'introduzione di un meccanismo di "recapture" in base al quale, se le spese agevolabili sono sostenute in vista della creazione di un bene immateriale oggetto di "patent box", è possibile usufruire della maggiorazione del 110% a decorrere dal periodo d'imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.

A seguito delle predette modifiche i soggetti titolari di reddito d'impresa possono optare per l'applicazione della maggiorazione del 110% (in luogo del precedente 90%), ai fini delle imposte sui redditi/IRAP, dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, utilizzati (direttamente / indirettamente) nello svolgimento della propria attività d'impresa.

L'agevolazione in esame:

- ha una durata di 5 anni ed è irrevocabile e rinnovabile. Le modalità di esercizio dell'opzione saranno definite dall'Agenzia delle Entrate;
- è applicabile alle opzioni esercitate con riguardo al periodo d'imposta in corso al 22.10.2021, ossia 2021 e ai successivi periodi d'imposta.

I soggetti, per tutta la durata dell'opzione, possono usufruire del nuovo "patent box" e del credito d'imposta ricerca e sviluppo.

Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 22.10.2021, ossia 2021 e ai successivi periodi d'imposta non sono più esercitabili le opzioni previste dal previgente regime che, a decorrere dal 2019, ha previsto la possibilità di "autodeterminare" il reddito agevolabile in alternativa al riling.

I soggetti che abbiano esercitato / esercitino opzioni afferenti ai periodi d'imposta antecedenti al 2021 ai sensi delle previgenti disposizioni, possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di applicare il nuovo regime previa apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Sono esclusi da tale possibilità i soggetti che:

- hanno presentato istanza di accordo preventivo di riling con l'Agenzia delle Entrate (ovvero istanza di rinnovo), e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con la stessa a conclusione di tali procedure;
- hanno aderito alla predetta procedura di autoliquidazione di cui al citato art. 4, DL n. 34/2019.

Le disposizioni del nuovo comma 10 entrano in vigore il 31.12.2021.

5. CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

(ART. 1 L. 234/2021 comma 44)

Viene prorogato dal 2022 al 2025 il credito d'imposta per investimenti in beni materiali e immateriali "4.0", con modifiche in merito alla misura dell'agevolazione.

Credito d'imposta per i beni materiali "4.0"

Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi "4.0", compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016, effettuati dal 2023 al 2025, il credito d'imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:

- 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10% del costo, per la quota di investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- 5% del costo, per la quota di investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.

Credito d'imposta per i beni immateriali "4.0"

Il credito d'imposta per gli investimenti in beni immateriali "4.0", compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, è riconosciuto:

- per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2023, nella misura del 20%, con limite massimo annuale di costi pari a 1 milione di euro;

- per gli investimenti effettuati nel 2024, nella misura del 15%, con un limite di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
- per gli investimenti effettuati nel 2025, nella misura del 10%, con un limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Anche con riferimento al credito d'imposta per gli investimenti in beni materiali ed immateriali "Industria 4.0" di cui alle predette Tabelle A e B effettuati nel periodo oggetto di proroga è confermata la necessità di inviare una comunicazione al MISE, utilizzando lo specifico modello, per consentire allo stesso "di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative.

La proroga non riguarda gli investimenti in beni strumentali "generici", per i quali l'agevolazione, usufruibile sia dalle imprese sia dai lavoratori autonomi, si esaurisce con riferimento agli investimenti effettuati entro il 31.12.2022 (30.6.2023).

6. CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE

(ART. 1 L. 234/2021 comma 45)

Viene prorogato il credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, con alcune modifiche in merito alla misura dell'agevolazione.

In particolare:

- il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo viene prorogato fino al 2031, mantenendo fino al 2022 la misura già prevista (20%, nel limite di 4 milioni di euro); per i successivi periodi d'imposta fino al 2031, la misura è del 10% e nel limite di 5 milioni di euro;
- il credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica è prorogato fino al 2025, mantenendo per i periodi d'imposta 2022 e 2023 la misura del 10% e prevedendo per i periodi d'imposta 2024 e 2025 la misura del 5%, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro;
- per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è prorogato fino al 2025 ed è riconosciuto:
 - per il 2022, nella misura già prevista del 15%, nel limite di 2 milioni di euro;
 - per il 2023, nella misura del 10% nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro;
 - per il 2024 e il 2025, nella misura del 5% nel limite annuale di 4 milioni di euro.

7. SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI - ESTENSIONE AL BILANCIO 2021

(ART. 1 L. 234/2021 comma 711)

Viene esteso anche ai bilanci relativi all'esercizio 2021 il regime derogatorio di cui all'art. 60 co. 7-bis ss. del DL 104/2020 convertito, che ha consentito ai soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile di sospendere (in misura variabile da zero fino al 100%) gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali nei bilanci relativi all'esercizio 2020.

La sospensione si applica, nell'esercizio 2021, per i soli soggetti che, nel 2020, non hanno effettuato il 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

8. RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA E RIALLINEAMENTO DEI VALORI CIVILI E FISCALI

(ART. 1 L. 234/2021 commi 622, 623 e 624)

Con alcune modifiche all'art. 110 del DL 104/2020 si stabilisce che, per i maggiori valori imputati ai marchi e all'avviamento nei bilanci 2020 in base a tale disciplina, la deducibilità degli ammortamenti è effettuata in misura non superiore ad un cinquantesimo per periodo d'imposta.

È possibile mantenere l'ammortamento per diciottesimi, ma solo dietro il versamento di una ulteriore imposta sostitutiva, ad aliquota variabile dal 12% al 16% (secondo l'importo del valore

risultante dalla rivalutazione), al netto dell'imposta sostitutiva del 3% pagata (o di un terzo della stessa se si è optato per il versamento rateale) per la rivalutazione o per il riallineamento.

Una terza opzione è quella di revocare, anche parzialmente, la disciplina fiscale della rivalutazione o del riallineamento, con modalità e termini che verranno stabiliti da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. All'impresa che rinuncia agli effetti della rivalutazione o del riallineamento l'imposta sostitutiva del 3% pagata (o la prima rata della stessa) viene rimborsata, o ne è ammesso l'utilizzo in compensazione nel modello F24.

9. INCENTIVO ALLE AGGREGAZIONI AZIENDALI

(ART. 1 L. 234/2021 comma 70)

Viene prorogato, con modifiche, l'incentivo alle aggregazioni aziendali, prevedendo che, nelle ipotesi di fusione, scissione o conferimento d'azienda, con progetto approvato o deliberato dall'organo amministrativo tra l'1.1.2021 e il 30.6.2022, sia consentita, in capo ai soggetti aventi causa, la trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate (DTA), anche se non iscritte in bilancio, riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE.

Viene introdotto l'ulteriore limite, in valore assoluto, dell'ammontare di DTA trasformabili, pari a 500 milioni di euro.

Viene altresì eliminata, per il 2022, la possibilità di accedere al c.d. "bonus aggregazioni" di cui all'art. 11 del DL 34/2019.

10. INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO - PROROGA

(ART. 1 L. 234/2021 comma 37 lett. B punto 1)

Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2024, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.

Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR.

11. DETRAZIONE C.D. "BONUS MOBILI" - PROROGA

(ART. 1 L. 234/2021 comma comma 37 lett. B punto 2)

Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024, il c.d. "bonus mobili" con detrazione del 50%, in 10 rate annuali (come in passato), sulle spese massime indicate di seguito. (art. 16 co. 2 del DL 63/2013).

Per le spese sostenute nel 2022 rilevano a tal fine gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall'1.1.2021.

Il limite massimo di spesa detraibile è pari a:

- 10.000 euro, per le spese sostenute nel 2022;
- 5.000 euro, per le spese sostenute nel 2023 o 2024.

12. INTERVENTI ANTISISMICI (SISMABONUS) - PROROGA

(ART. 1 L. 234/2021 comma 37 lett. B punto 1)

Viene prorogato, con riguardo alle spese sostenute entro il 31.12.2024, il sismabonus di cui ai commi. 1-bis ss. dell'art. 16 del DL 63/2013, relativamente a tutte le tipologie di detrazioni per interventi (50%, 70-80% e 75-85%) ed anche il c.d. "sismabonus acquisti" spettante agli acquirenti degli immobili di cui al co. 1-septies.

13. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI - PROROGA

(ART. 1 L. 234/2021 comma 37 lett. A)

Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2024 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 - 349

dell'art. 1 della L. 296/2006 e all'art. 14 del DL 63/2013.

In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2024.

Si ricorda al riguardo che, dall'1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l'aliquota della detrazione spettante è del 50%.

Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, sono prorogate fino al 31.12.2024, altresì, le detrazioni del 70-75% del c.d. "ecobonus parti comuni", ivi comprese le detrazioni 80-85% previste dal co. 2-quater¹ dell'art. 14 del DL 63/2013, laddove, sempre per gli interventi relativi alle parti comuni dell'edificio, si preferisca applicare congiuntamente, anziché separatamente, l'ecobonus e il sismabonus.

14. SUPERBONUS DEL 110% - PROROGA ED ALTRE NOVITÀ

(ART. 1 L. 234/2021 commi 28 e 43)

Per quanto concerne il superbonus del 110%, stante un termine finale "generale" fissato al 30.6.2022, la legge di Bilancio amplia il predetto termine finale sino:

- al 31.12.2025 (con aliquota del 110% sino al 31.12.2023, del 70% nel 2024 e del 65% nel 2025), per gli interventi effettuati:
 - da condomini, oppure da persone fisiche che possiedono per intero l'edificio oggetto degli interventi (il quale può essere composto al massimo da quattro unità immobiliari);
 - da persone fisiche, su unità immobiliari site all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto oggetto degli interventi di cui al trattino precedente (c.d. "interventi trainati");
 - da ONLUS, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale;
- al 31.12.2023, per gli interventi effettuati da IACP ed "enti equivalenti" (compresi quelli effettuati da persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio) e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che alla data del 30.6.2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo;
- al 31.12.2022, per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari (cd. "villette"), unità immobiliari "indipendenti e autonome", o comunque unità immobiliari non ubicate in edifici sulle cui parti comuni si stanno effettuando interventi "trainanti" ai fini del superbonus, a condizione che alla data del 30.6.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

Le novità che la legge di bilancio 2022 introduce alla disciplina del superbonus 110%, si estrinsecano in particolare:

- nella previsione della obbligatorietà del visto di conformità anche nel caso di fruizione del superbonus nella naturale configurazione di detrazione fiscale posta a scomputo dell'imposta lorda in dichiarazione dei redditi, salvo il caso in cui la dichiarazione venga presentata dal contribuente sulla base di quella "precompilata" dall'Agenzia delle Entrate, oppure per il tramite del sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale;
- nell'introduzione di un rinvio ad un apposito decreto del Ministro da emanarsi entro il 9.2.2022, al quale è demandato il compito di stabilire, "per talune tipologie di beni", i valori massimi stabiliti ai fini dell'attestabilità della congruità delle spese sostenute;
- nella specificazione che i prezzi individuati dal DM 6.8.2020 "Requisiti" (ossia i prezzi regionali e i prezzi DEI) possono essere applicati anche ai fini del rilascio dell'attestazione di congruità sulle spese sostenute per interventi di riduzione del rischio sismico, nonché per quelle sostenute per interventi di rifacimento delle facciate esterne e per quelle sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio.

15. NUOVA DETRAZIONE PER LE BARRIERE ARCHITETTONICHE

(ART. 1 L. 234/2021 comma 42)

Viene introdotto un bonus edilizio dedicato agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

La detrazione, in particolare:

- spetta nella misura del 75%;
- spetta per le spese documentate sostenute dall'1.1.2022 al 31.12.2022;
- deve essere ripartita in cinque rate di pari importo.

La detrazione nella misura del 75% delle spese sostenute è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

- 50.000,00 euro, per gli interventi negli edifici unifamiliari (villette e simili) o per quelli nelle singole unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- 40.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, se è composto da 2 a 8 unità immobiliari;
- 30.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, se è composto da più di 8 unità immobiliari.

Anche questo nuovo bonus edilizio viene ricompreso, mediante contestuale modifica dell'art. 121 co. 2 del DL 34/2020, nel novero di quelli per i quali è possibile esercitare le opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito.

16. PROROGA DEL C.D. "BONUS FACCIATE"

(ART. 1 L. 234/2021 comma 39)

La detrazione fiscale spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli immobili (c.d. "bonus facciate"), di cui all'art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019, è prorogata anche alle spese sostenute nell'anno 2022, ma con una riduzione dell'aliquota dal 90% al 60%.

17. PROROGA DEL C.D. "BONUS VERDE"

(ART. 1 L. 234/2021 comma 38)

È prorogato anche per gli anni dal 2022 al 2024 il c.d. "bonus verde" di cui ai co. 12 - 15 dell'art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205.

La detrazione IRPEF del 36%, pertanto, spetta:

- per le spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti dall'1.1.2018 al 31.12.2024;

fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a **5.000,00 euro** per unità immobiliare ad uso abitativo.

18. BONUS COLONNINE DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI

(ART. 1 L. 234/2021 comma 28 lett. D)

In relazione al bonus colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, di cui all'art. 16-ter del DL 63/2013, non è prevista alcuna proroga del termine finale. Di conseguenza, per le spese sostenute dopo il 31.12.2021 sarà possibile fruire del relativo bonus soltanto se sussisteranno i presupposti per considerare l'intervento "trainato" nel superbonus 110%, ai sensi del co. 8 dell'art. 119 del DL 34/2020.

19. OPZIONE PER LO SCONTO SUL CORRISPETTIVO O LA CESSIONE DEL CREDITO

(ART. 1 L. 234/2021 comma 29)

Con riguardo alla disciplina delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, che possono essere esercitate in relazione ai bonus edilizi, ai sensi dell'art. 121 del DL 34/2020, la legge di bilancio 2022:

- proroga la finestra temporale di operatività della disciplina delle opzioni in parallelo alla proroga dei bonus edilizi;

- amplia il novero delle detrazioni “edilizie” per le quali è possibile esercitare le predette opzioni (si inserisce la nuova detrazione per le barriere architettoniche e quella spettante per la realizzazione di box auto pertinenziali);
- generalizza, salvo che per taluni interventi c.d. “minori” (interventi classificati come attività di edilizia libera e interventi di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro, fatta eccezione per quelli che beneficiano del c.d. “bonus facciate”), l’obbligo di accompagnare l’esercizio dell’opzione con una attestazione di congruità delle spese e un visto di conformità dei dati della documentazione che attesta la spettanza del beneficio;
- comprende, tra le spese detraibili, quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità dei dati e dell’attestazione di congruità delle spese oggetto delle opzioni.

20. DETRAZIONE IRPEF PER I GIOVANI INQUILINI

(ART. 1 L. 234/2021 comma 155)

Viene modificata la disciplina della detrazione IRPEF, di cui all’art. 16 co. 1-ter del TUIR, spettante a favore dei giovani conduttori che stipulino un contratto di locazione, ai sensi della L. 9.12.98 n. 431, in relazione all’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale (si intende tale quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente), c.d. “bonus affitti giovani”.

L’agevolazione riguarda i giovani:

- di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti (la precedente formulazione del co. 1-ter prevedeva che l’agevolazione spettasse ai “giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni”);
- con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro.

Dall’1.1.2022, la detrazione spetta:

- Per chi stipula un contratto di locazione ai sensi della Legge n. 431/98 per l’intera unità immobiliare / porzione di essa da destinare a propria residenza;
- per i primi 4 anni di durata contrattuale (fino al 31.12.2021 gli anni erano 3);
- a condizione che l’abitazione locata sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti.

Pertanto, se il contratto è stipulato nel 2022, la detrazione può essere fruita per gli anni dal 2022 al 2025.

Dall’1.1.2022, la detrazione IRPEF spettante è pari:

- a 991,60 euro;
- ovvero, se superiore, al 20% dell’ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di 2.000,00 euro di detrazione.

La detrazione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale.

21. POTENZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI IN PIR

(ART. 1 L. 234/2021 commi 26, 27 e 912)

I piani di risparmio a lungo termine (PIR) sono una specifica tipologia di investimento destinato alle persone fisiche previsto dall’art. 1 co. 100 - 114 della L. 11.12.2016 n. 232, i cui redditi beneficiano dell’esenzione:

- dalle imposte sui redditi derivanti dagli strumenti finanziari e dalla liquidità che concorrono a formare il PIR;
- dall’imposta sulle successioni relativa agli strumenti finanziari che compongono il piano in caso di trasferimento a causa di morte.

La legge di bilancio 2022 ha modificato i limiti dell’entità dell’investimento in PIR, prevedendo che dal 2022 gli investitori non possano superare il limite dei 40.000,00 euro l’anno (prima era 30.000,00) e il limite dei 200.000,00 euro complessivamente (prima era 150.000,00).

La disposizione in esame aumenta i limiti applicabili ai PIR costituiti fino al 31.12.2019.

Viene prorogata per l'anno 2022 la disciplina del credito d'imposta per le minusvalenze realizzate nei c.d. "PIR PMI", rimodulandone l'ammontare e il termine di utilizzabilità.

22. LIMITE ANNUO DI CREDITI UTILIZZABILI IN COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24 O RIMBORSABILI IN CONTO FISCALE - INCREMENTO A 2 MILIONI DI EURO A REGIME

(ART. 1 L. 234/2021 comma 72)

Viene disposto l'innalzamento a 2 milioni di euro, a decorrere dall'1.1.2022, del limite annuo, previsto dall'art. 34 co. 1 della L. 388/2000, dell'ammontare cumulativo dei crediti d'imposta e contributivi compensabili che possono essere:

- utilizzati in compensazione "orizzontale" nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/97;
- ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. "semplificata".

La legge di bilancio 2022 mette quindi a regime il limite di 2 milioni di euro già previsto, per il solo anno 2021.

Si ricorda che, per il solo anno 2020, il limite in esame era stato incrementato da 700.000,00 a un milione di euro.

Il limite di cui all'art. 34 della L. 388/2000 non è applicabile ai crediti d'imposta concessi per effetto di disposizioni di agevolazione o di incentivo fiscale (cfr. R.M. 24.5.99 n. 86), per i quali tuttavia vige l'apposito limite di 250.000,00 euro introdotto dall'art. 1 co. 53 della L. 244/2007 (salvo esplicithe esclusioni dalla sua applicazione).

23. CARTELLE DI PAGAMENTO - POSTICIPAZIONE DEI TERMINI DI PAGAMENTO

(ART. 1 L. 234/2021 comma 913)

In sede di approvazione, per le cartelle di pagamento notificate dall'Agente di riscossione dall'1.1.2022 al 31.3.2022, si è esteso il termine di pagamento delle somme risultanti dal ruolo a 180 giorni (non più a 60 giorni).

Si tratta dell'estensione di un'agevolazione esistente, in quanto era già stata prevista dal DL 146/2021 per le cartelle di pagamento notificate dall'1.9.2021 al 31.12.2021.

24. ALIQUOTA IVA PER LE SOMMINISTRAZIONI DI GAS DEL PRIMO TRIMESTRE 2022

(ART. 1 L. 234/2021 comma 506)

Viene stabilita, in via transitoria, l'aliquota IVA del 5%, in deroga a quella ordinariamente applicabile (10% o 22%), per le somministrazioni di gas metano usato per combustione ad usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

Alla misura descritta si accompagna, tra l'altro, la riduzione per il medesimo trimestre delle aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore gas applicate in bolletta dall'Autorità di Regolazione per energia, reti e ambiente.

25. AGEVOLAZIONI PER I TRASFERIMENTI DI IMMOBILI NELLA CESSIONE DI AZIENDA (CONTRASTO ALLE DELOCALIZZAZIONI)

(ART. 1 L. 234/2021 comma 237)

Viene introdotta un'agevolazione per l'imposta di registro riguardante i trasferimenti di azienda nell'ambito della disciplina volta a disincentivare le delocalizzazioni.

Viene disposto che, in caso di cessione d'azienda o di un ramo d'azienda, con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali, il trasferimento di immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni scontano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200,00 euro ciascuna (in luogo dell'imposta proporzionale del 9% ordinariamente dovuta).

26. PROROGA DELLE MISURE IN FAVORE DELL'ACQUISTO DELLA CASA DI ABITAZIONE PER GLI UNDER 36

(ART. 1 L. 234/2021 commi da 151 a 153)

È confermata la proroga dal 30.6.2022 al 31.12.2022 delle agevolazioni per favorire l'autonomia abitativa dei soggetti con meno di 36 anni di età per l'acquisto della "prima casa" di cui all'art.64, commi da 6 a 11, DL n. 73/2021, c.d. "Decreto sostegni-bis".

L'agevolazione è estesa agli atti stipulati nel periodo dal 26.05.2021 fino al 31.12.2022

- atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di "prime case" (tranne quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9);
- atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà / usufrutto / uso e abitazione relativi alle stesse.

Per tali atti e per l'applicazione dell'agevolazione devono sussistere le condizioni previste per l'acquisto della "prima casa". L'agevolazione opera per i soggetti under 36 anni con ISEE non superiore a 40.000,00 euro e consiste nell'esenzione dalle imposte d'atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale).

In caso di acquisto della "prima casa" soggetto ad IVA (aliquota ridotta del 4%) l'agevolazione è riconosciuta sotto forma di credito d'imposta di ammontare pari all'IVA corrisposta, utilizzabile:

- in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti / denunce presentati dopo l'acquisizione del credito;
- in diminuzione dell'IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente all'acquisto;
- in compensazione nel Mod. F24.

È prevista anche l'esenzione delle imposte sostitutive applicabili ai finanziamenti per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili, al ricorrere delle condizioni e requisiti di cui sopra.

27. RINVIO DI "PLASTIC TAX" E "SUGAR TAX"

(ART. 1 L. 234/2021 comma 12)

È stato disposto l'ulteriore differimento all'1.1.2023 dell'entrata in vigore della disciplina:

- dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. "plastic tax");
- dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. "sugar tax").

28. MISURE PER IL SOSTEGNO AL CREDITO DELLE IMPRESE

(ART. 1 L. 234/2021 commi da 53 a 59)

Vengono prorogate alcune misure di sostegno alle imprese.

Fondo di Garanzia PMI

È prorogato al 30.6.2022 l'accesso al Fondo di Garanzia PMI di cui all'art. 13, DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità", prevedendo contestualmente alcuni ridimensionamenti alla lettera m) del citato articolo:

- dall'1.4.2022, la garanzia sarà concessa previo pagamento di una commissione da versare al suddetto fondo per la garanzia delle PMI di cui all'art.2, comma 100, lett. a), Legge n. 662/96;
- la garanzia per operazioni fino a 30.000,00 euro è ridotta a partire dall'1.1.2022 all'80%.

Inoltre, è prorogata al 30.6.2022 la destinazione delle risorse del predetto Fondo fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro per operazioni fino a 30.000,00 euro in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (art. 13 co. 12-bis del DL 23/2020).

Tra l'1.7.2022 e il 31.12.2022 il Fondo opererà nel modo che segue:

- l'importo massimo garantito per singola impresa è pari a 5 milioni di euro;

- la garanzia è concessa previa applicazione del modello di valutazione del merito creditizio di cui alla parte XI, lett. A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'ammissione del Fondo di garanzia allegato al Decreto MISE 12.2.2019, ferma l'ammissibilità dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione (che di regola non hanno accesso al Fondo);
- le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione sono garantite nella misura massima del 60% dell'importo dell'operazione finanziaria, anziché dell'80%.

Sostegno liquidità delle imprese

Viene prorogata al 30.6.2022 l'operatività della Garanzia SACE (art. 1 del DL 23/2020) a favore di banche / istituzioni finanziarie nazionali e internazionali / altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia colpite dall'emergenza COVID-19.

A seguito della modifica apportata al comma 2 del citato art. 1, ora è previsto che per i finanziamenti di durata non superiore a 6 anni o del maggior termine di 10 anni, le garanzie siano rilasciate entro il 30.6.2022 con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a 36 mesi.

Su richiesta, i finanziamenti già garantiti aventi una durata non superiore a 6 anni possono essere:

- estesi fino ad una durata massima di 10 anni;
- sostituiti con nuovi finanziamenti aventi una durata fino a 10 anni.

Le risorse destinate alle garanzie concesse dalla SACE sui finanziamenti a favore di progetti del green new-deal (art. 64 del DL 76/2020) saranno determinate con la legge di bilancio, nei limiti di impegno assumibili fissati annualmente da questa.

29. RIFINANZIAMENTO "SABATINI-TER"

(ART. 1 L. 234/2021 commi 47 e 48)

Viene rifinanziata l'agevolazione consistente nell'erogazione di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento per l'acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte di PMI.

Viene previsto che il contributo statale sia erogato in un'unica soluzione solo in caso di finanziamento non superiore a 200.000,00 euro. Per importi superiori alla predetta soglia il contributo è erogato in più quote.

30. INCENTIVI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI RIQUALIFICAZIONE ELETTRICA SUI VEICOLI

(ART 1 L.234/2021 comma 809)

Sono estesi e rifinanziati per il 2022 gli incentivi per l'installazione di sistemi di riqualificazione elettrica sui veicoli (che procedono alla relativa omologazione in Italia del veicolo modificato).

L'incentivo riconosce:

- un contributo pari al 60% del costo sostenuto per la riqualificazione del veicolo fino ad un massimo di 3.500 euro;
- un contributo del 60% sulle spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione al PRA e all'IPT.

31. PROROGA DELLE MISURE EMERGENZIALI DI SOSPENSIONE DEI MUTUI PRIMA CASA (C.D. "FONDO GASPARRINI")

(ART. 1 L. 234/2021 comma 62)

È prorogato al 31.12.2022 (Legge 23.07.2021 n. 106) l'accesso al Fondo di solidarietà per i mutui prima casa (art. 54 co. 1 DL 18/2020), con conseguente sospensione del pagamento delle rate per:

- lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e piccoli imprenditori, alle condizioni previste dall'art. 54 co. 1 lett. a) del DL 18/2020;
- cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari erogati alle predette cooperative, alle condizioni previste dall'art. 54 co. 1 lett. a-bis) del DL 18/2020.

Fino al 31.12.2022 è consentito l'accesso al Fondo anche per:

- mutui di importo non superiore a 400.000,00 euro;
- mutui a favore di contraenti che già fruiscono del Fondo di garanzia per la prima casa;
- mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno 3 mesi, il regolare ammortamento delle rate.

32. NUOVO IMPORTO FINANZIABILE CON MICROCREDITO

(ART. 1 L. 234/2021 comma 914)

È elevato da 40.000,00 a 75.000,00 euro l'importo massimo delle operazioni di microcredito (ex art. 111 del D.Lgs. 1.9.93 n. 385, ossia i finanziamenti che i soggetti iscritti in un apposito elenco possono concedere a favore di persone fisiche, società di persone o Srl semplificate, nonché associazioni / società cooperative) non assistite da garanzie reali (lett. a del citato comma 1).

Si prevede, inoltre:

- l'eliminazione del riferimento (abrogazione della lett. b) del comma 1) alla necessità che i finanziamenti siano finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro;
- la possibilità di concedere finanziamenti a Srl fino a 100.000,00 euro senza limitazioni (nuovo comma 1-bis al citato art. 111).

Le disposizioni attuative (modifica del comma 5 dell'art. 111), nell'individuare i requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti, prevedranno una durata dei finanziamenti fino a 15 anni ed escluderanno ogni limitazione riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale.

33. CREDITO D'IMPOSTA PER I SISTEMI DI FILTRAGGIO DELL'ACQUA POTABILE

(ART. 1 L. 234/2021 comma 713)

Viene prorogato al 2023 il credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute per l'acquisto e installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

34. CREDITO D'IMPOSTA PER SISTEMI DI ACCUMULO

(ART. 1 L. 234/2021 comma 812)

Viene previsto un credito d'imposta, ai fini IRPEF, nel limite massimo di 3 milioni di euro per l'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'art. 25-bis, DL n. 91/2014.

Un cordiale saluto
ENDEVO ADVISORY FIRM